

***PEC per amministratori di società
obbligo di comunicazione al Registro Imprese***



Gentile Cliente,

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto un nuovo obbligo a carico delle società: gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria dovranno dotarsi di un indirizzo PEC individuale da iscrivere nel Registro delle imprese.

A seguito di questa novità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito i chiarimenti necessari per una corretta applicazione della norma, specificando i soggetti obbligati e le modalità operative.

Chi è tenuto all'adempimento

L'obbligo riguarda:

- Tutti gli **amministratori e liquidatori**, sia persone fisiche che giuridiche, che abbiano la responsabilità della gestione societaria con incarichi in **società di persone e di capitali**.
- Sono **escluse**: le società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola), i consorzi e le società consortili.

La norma fa espresso riferimento ai soggetti incaricati e non all'organo amministrativo nel suo complesso.

👉 In presenza di una **pluralità di amministratori, ciascuno di essi dovrà disporre di un proprio indirizzo PEC**, da comunicare singolarmente al Registro delle imprese.

Termini e modalità

- Le **società neo-costituite dal 1° gennaio 2025** devono indicare la PEC degli amministratori già in sede di iscrizione.
- Le **società già costituite prima di tale data** devono comunicare gli indirizzi PEC degli amministratori **entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo si applica anche per nuove nomine, rinnovo dell'amministratore o nomina del liquidatore, anche se avvengano prima del 30 giugno.

Ogni soggetto incaricato deve disporre di un **indirizzo PEC esclusivamente personale**: non è ammesso l'utilizzo della PEC della società per soddisfare questo obbligo.



Commercialisti associati
Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288
Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it
C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BERGAMO

Un amministratore con incarichi in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutti gli incarichi, oppure scegliere indirizzi differenti.

Sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento

La mancata comunicazione comporta la **sospensione del procedimento di iscrizione** degli atti societari da parte della Camera di Commercio. L'impresa ha 30 giorni per regolarizzare, trascorsi i quali la domanda sarà respinta.

In assenza di una sanzione specifica, si applica l'art. 2630 c.c., che prevede una sanzione amministrativa **da 103 a 1.032 euro**, ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Aspetti pratici

La comunicazione della sola PEC è **esente da bolli e diritti di segreteria**.

Se trasmessa insieme ad altri atti (es. nomina di un amministratore), restano **dovuti i diritti ordinari**.

Modalità operative dello Studio

Per agevolare l'adempimento, lo Studio curerà direttamente la predisposizione e l'invio della pratica, **previa ricezione dell'indirizzo PEC personale di ciascun amministratore o liquidatore**.

Vi invitiamo a trasmettere l'informazione **entro e non oltre il 30 aprile 2025**, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa. Il costo della pratica sarà di 30 euro.

In alternativa, il Cliente può autonomamente predisporre e presentare la pratica accedendo al portale del Registro delle Imprese (www.impresainungiorno.gov.it) o utilizzando la piattaforma telematica della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per eventuali chiarimenti o assistenza, restiamo come sempre a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 09 aprile 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288
Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it
C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BERGAMO